

Sintesi delle principali prescrizioni in materia di durata del lavoro e del riposo per i lavoratori con una durata massima della settimana lavorativa di 50 ore

1. Premessa

Nelle aziende che occupano meno di 50 collaboratori la registrazione semplificata della durata del lavoro secondo l'articolo 73b dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL; RS 822.111) può anche essere convenuta in forma scritta con il singolo lavoratore.

Per introdurre la registrazione semplificata della durata del lavoro è necessario in primo luogo che i lavoratori siano liberi di stabilire in misura significativa i propri orari di lavoro. Oltre al colloquio obbligatorio di fine anno concernente l'onere lavorativo si presuppone che l'accordo individuale menzioni le disposizioni vigenti sulla durata del lavoro e del riposo.

Il presente foglio informativo indica le principali disposizioni in materia e può essere utilizzato come appendice dell'accordo individuale summenzionato.

Nota: Si tratta di una lista non esaustiva delle disposizioni legali in materia di durata del lavoro e del riposo. Rimangono determinanti le disposizioni della legge sul lavoro (LL; RS 822.11) e delle relative ordinanze. Per maggiori informazioni si rinvia alle Indicazioni della SECO. Sono fatte salve in particolare le deroghe concernenti il lavoro notturno e domenicale.

2. Durata del lavoro

2.1 Definizione di durata del lavoro

Ai sensi della legge sul lavoro, è considerato *durata del lavoro*, il tempo durante il quale il lavoratore si tiene a disposizione del datore di lavoro (art. 13 cpv. 1 OLL 1).

Il tempo per recarsi al lavoro e per ritornare da esso non è considerato come durata del lavoro. Se il lavoro deve essere svolto al di fuori del luogo in cui il lavoratore esegue normalmente il suo lavoro, per cui la durata del tragitto risulta più lunga del solito, la differenza rispetto alla normale durata del tragitto è considerata tempo di lavoro (art. 13 cpv. 2 OLL 1).

Le *pause* contano come lavoro, quando al lavoratore non è consentito di lasciare il posto di lavoro (art. 15 cpv. 2 LL).

Se *nell'azienda è prestato un servizio di picchetto*, tutto il tempo messo a disposizione è considerato tempo di lavoro (art. 15 cpv. 1 OLL 1).

2.1 Durata massima della settimana lavorativa

Di regola è ammesso di lavorare al massimo 50 ore alla settimana (art. 9 cpv. 1 lett. b LL).

Lavoro straordinario: Il tempo di lavoro che supera la durata massima della settimana lavorativa ammessa dalla legge è considerato come lavoro straordinario. È possibile prestare lavoro straordinario solo per i motivi menzionati al punto 2.2. Di norma il lavoro straordinario deve essere indennizzato con un supplemento salariale del 25 %.

Ore supplementari: Sono considerate come ore di lavoro supplementari, le ore prestate oltre la normale durata del lavoro pattuita contrattualmente, ma che non superano la durata massima della settimana lavorativa. Per via contrattuale è possibile rinunciare alla remunerazione delle ore supplementari (art. 321 c CO).

2.2 Presupposti per poter prestare lavoro straordinario

Il lavoro straordinario è permesso solo nell'intervallo del lavoro diurno e del lavoro serale e può essere prestato solo per i seguenti motivi (art. 12 cpv. 1 LL):

- per rispondere a un'urgenza;
- per rispondere a uno straordinario accumulo di lavoro;
- per compilare un inventario, chiudere i conti o procedere a una liquidazione;
- per correggere disfunzioni d'esercizio.

2.3 Durata massima del lavoro straordinario

Per anno civile possono essere prestate al massimo 140 ore di lavoro straordinario (art. 12 cpv. 2 LL).

2.4 Indennizzo del lavoro straordinario

In linea di massima il lavoro straordinario deve essere indennizzato con un *supplemento del 25 %* o, con il consenso del lavoratore, mediante un congedo della stessa durata (art. 13 LL).

2.5 Durata massima del lavoro giornaliero

La durata del lavoro giornaliero deve rimanere compresa in uno spazio di 14 ore, incluse le pause e lo straordinario. Considerando le pause obbligatorie, la *durata effettiva del lavoro giornaliero* può raggiungere al massimo le 12,5 ore (art. 10 cpv. 3 LL).

In caso di lavoro notturno, la durata del lavoro giornaliero non può superare le nove ore e deve essere compresa in uno spazio di 10 ore, pause incluse (art. 17a LL). Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 29 OLL 1, è possibile prolungare la durata del lavoro notturno.

2.6 Numero massimo di giorni di lavoro consecutivi

I lavoratori possono essere occupati per al massimo *6 giorni di lavoro consecutivi*, dopodiché è obbligatorio godere di un giorno di riposo (art. 16 OLL 1).

3. Durata del riposo

3.1 Riposo giornaliero

Tra due giorni lavorativi deve essere rispettato un riposo giornaliero di *almeno 11 ore*. Una volta a settimana il riposo giornaliero può essere ridotto a 8 ore, a condizione che nella media di due settimane il riposo quotidiano ammonti a 11 ore (art. 15a LL).

3.2 Pause

Le pause sono interruzioni del lavoro da dedicare al riposo, all'alimentazione e al tempo libero. Devono essere concesse in modo da dividere a metà la giornata lavorativa. Di regola il lavoratore deve poter lasciare il posto di lavoro (art. 15 LL; punto 2.1). Sono previste le seguenti *pause minime*:

Durata del lavoro superiore a 5,5 ore:	¼ ora
Durata del lavoro superiore a 7 ore:	½ ora
Durata del lavoro superiore a 9 ore:	1 ora

3.3 Lavoro notturno e domenicale

Il lavoro notturno e il lavoro domenicale sono *di principio vietati* (art. 16 e 18 LL).

Lavoro notturno: Di regola il lavoro prestato tra le 23.00 e le 6.00 è considerato come lavoro notturno. Con il consenso dei lavoratori, è possibile anticipare o posticipare di un'ora l'inizio o la fine del lavoro notturno (art. 10 cpv. 2 LL).

Lavoro domenicale: Il lavoro prestato tra le 23.00 del sabato e le 23.00 della domenica è considerato come lavoro domenicale.

Eventuali deroghe a questo divieto sono di norma soggette all'*obbligo di autorizzazione* (art. 17 e 19 LL). L'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2; RS 822.112) menziona le categorie di aziende o di lavoratori esonerati da tale obbligo (p. es. centrali elettriche, panetterie, campeggi, ecc.).

Di regola in caso di lavoro notturno o domenicale deve essere *concesso un supplemento salariale o un supplemento di tempo* (art. 17b e 19 LL).

3.4 Divieto di sostituzione del riposo

Le ore di riposo non possono essere sostituite dal pagamento di una somma di denaro o da altre prestazioni, tranne alla cessazione del rapporto di lavoro (art. 22 LL).